

STATUTO CISL SCUOLA PIEMONTE

ADEGUAMENTO CONSIGLIO GENERALE DEL 2 OTTOBRE 2017

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita la Federazione Regionale denominata CISL Scuola e Formazione REGIONALE PIEMONTE (di seguito denominata CISL Scuola) con sede in TORINO

Art. 2 – Principi e scopi

1. La CISL Scuola, quale articolazione del Sindacato nazionale CISL Scuola e Formazione, che aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), si richiama e si ispira ai principi e agli scopi della stessa.

Art. 3 – Poteri e funzioni

1. La Federazione Regionale esercita le seguenti funzioni:

- 1) raccorda la propria azione con quella della Federazione Nazionale e dell'Unione Sindacale Regionale;
- 2) coordina ed assiste l'attività politica ed organizzativa delle strutture territoriali nell'ambito regionale;
- 3) collabora con le strutture territoriali per l'elaborazione dei piani organizzativi di loro competenza, per definire le previsioni economiche finalizzate all'ottimizzazione delle risorse;
- 4) gestisce, all'interno dei criteri e delle norme deliberate dagli organismi nazionali, la politica contrattuale;
- 5) raccorda e controlla la gestione delle risorse organizzative e finanziarie a livello regionale garantendo attraverso apposite linee guida l'omogeneità della gestione amministrativa;
- 6) coordina iniziative per la diffusione di esperienze autogestite e cooperative;
- 7) promuove e risponde delle iniziative formative dei quadri e degli operatori, attraverso l'organizzazione di corsi e seminari;
- 9) opera per un'efficace circolazione delle informazioni sull'attività della categoria;
- 10) stipula accordi su base regionale per i settori e le categorie inquadrati nella Federazione;
- 11) definisce gli indirizzi di politica settoriale, su base regionale, per i comparti di competenza in raccordo con la Federazione Nazionale e la USR.

Art. 4 – Incompatibilità

1. Per affermare l'assoluta autonomia della CISL Scuola nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL Scuola, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, le incompatibilità definite dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto confederale.
2. Le incompatibilità funzionali sono definite dal regolamento di attuazione dello Statuto.
3. Per quanto non previsto valgono, in quanto applicabili, le corrispondenti norme degli Statuti e Regolamenti della Federazione nazionale e della Confederazione.

Art. 5 – Rotazione delle cariche

1. Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, per i Segretari Generali, i Segretari Generali aggiunti e le segreterie a tutti i livelli, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è quello stabilito dalle corrispondenti norme contenute nello statuto e nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.
2. I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le corrispondenti norme dello Statuto confederale.

Capo II – ORGANI DELLA CISL SCUOLA

Art. 6 – Gli organi

1. Gli organi della CISL Scuola sono:

- il Congresso regionale;
- il Consiglio Generale regionale;
- il Comitato Esecutivo
- la Segreteria;
- il Collegio dei Sindaci;

Art. 7 – Il Congresso

1. Il Congresso è il massimo organo deliberante della CISL Scuola.
2. Esso ha luogo ordinariamente ogni quattro anni e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dai soggetti e con le modalità previste dal Regolamento di attuazione.
3. Il Congresso fissa le direttive generali della CISL Scuola. In particolare:
 - si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria;
 - elegge, dopo averne stabilito il numero, i membri elettivi del Consiglio Generale;
 - elegge i delegati alle istanze superiori orizzontali e verticali della Confederazione e della Federazione;
 - elegge il Collegio dei Sindaci.

Art. 8 – Il Consiglio generale

1. Il Consiglio Generale è l'organo deliberante ordinario tra un congresso e l'altro ed è composto da membri elettivi nel numero stabilito dal Congresso e, in qualità di membri di diritto, dai Segretari generali territoriali, dal responsabile del coordinamento donne e dai componenti del Consiglio Generale nazionale della CISL Scuola iscritti nel territorio.
2. Il Consiglio Generale definisce nel Regolamento di Attuazione dello Statuto il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale e il numero dei componenti di diritto.
3. Il Consiglio Generale convoca il Congresso, sia in sessione ordinaria che straordinaria.
4. Il Consiglio Generale elegge al proprio interno il Segretario generale e il Segretario Generale Aggiunto, dopo aver deliberato l'eventuale presenza di quest'ultimo e i componenti di segreteria nel limite massimo stabilito dalle corrispondenti norme confederali. Delibera altresì l'eventuale costituzione del Comitato esecutivo e ne elegge al proprio interno, dopo averne stabilito il numero, i componenti elettivi.
5. Il Consiglio generale può deliberare l'attribuzione di specifiche competenze al Comitato esecutivo.
6. Il Consiglio Generale approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
7. Sono componenti del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola, i collaboratori che operano a livello regionale.

Art. 9 – La Segreteria

1. La Segreteria è l'organo esecutivo della CISL Scuola.
2. Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della CISL Scuola nei confronti di terzi, della Pubblica amministrazione e delle autonomie locali.
3. La Segreteria:
 - ha la responsabilità dell'attività sindacale - organizzativa e dell'amministrazione dei fondi sociali di propria competenza;
 - attua le deliberazioni del Consiglio Generale;
 - convoca il Consiglio Generale;
 - predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 10 – COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato esecutivo è composto dai Segretari generali territoriali e dalla Segreteria regionale, in qualità di membri di diritto, nonché dai componenti elettivi nel numero definito dal Consiglio generale, che siano rappresentativi delle diverse professionalità.
2. Il Comitato esecutivo si esprime sugli accordi sottoscritti con l'amministrazione scolastica regionale, con la Regione e con ogni altro soggetto nel rispetto delle competenze del Consiglio Generale regionale; è altresì sede di confronto e coordinamento tra i territori. Approva su proposta della Segreteria regionale le linee guida di cui all'articolo 3, comma 1, n. 5, si pronuncia sugli schemi di bilancio consuntivo e preventivo presentati dalla Segreteria ed esercita le competenze attribuitegli dal Consiglio generale.

Art. 11 – Il Collegio regionale dei sindaci

1. Il Collegio dei sindaci provvede al controllo amministrativo della Federazione Regionale ed adempie alle sue funzioni a norma del presente statuto.
2. L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza.
3. E' composto da 3 membri effettivi, di cui almeno uno iscritto al Registro dei revisori, e 2 supplenti.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Generale Regionale con il suo presidente a titolo consultivo.
5. Le modalità di elezione del Collegio e del Presidente sono le stesse previste per il livello nazionale.
6. Il Collegio dei sindaci della Federazione regionale esercita il controllo amministrativo nei confronti delle strutture territoriali che non abbiano costituito il Collegio dei sindaci.

Art. 12 – Designazione rappresentanti CISL Scuola

1. I rappresentanti della CISL Scuola, a livello regionale, in Enti, Commissioni, Comitati ed Organi Collegiali, ecc. sono designati dal Consiglio Generale, su proposta della Segreteria.

2. Tali rappresentanti, anche in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, possono essere invitati dalla Segreteria ai lavori degli organismi regionali.

CAPO III – PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 13 – Il patrimonio

1. Il patrimonio della CISL Scuola è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo e ovunque dislocati.
2. I singoli associati non possono chiedere la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.
3. La CISL Scuola ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione nazionale e della Confederazione.

Art. 14 – Responsabilità verso terzi

1. La CISL Scuola risponde di fronte a terzi e all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario che presiede al settore amministrativo.
2. Il Segretario generale, i membri della Segreteria o le persone che li rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi tipo o causa o specie, per il fatto della dipendenza della Federazione Nazionale, chiedere di essere sollevati da tale responsabilità.

Art. 15 – Applicazione dello Statuto

1. Le norme stabilite per gli organi di livello nazionale sono applicabili, in quanto compatibili, al livello regionale.
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile per le associazioni di fatto e le norme dello Statuto della Federazione Nazionale e di quello confederale della CISL, nonché dei relativi regolamenti, in quanto applicabili.
2. Qualora vi siano norme del presente Statuto che risultino in contrasto con quelle dello Statuto della Federazione Nazionale o di quello confederale, nonché in caso di adeguamenti statutarî assunti dalla federazione nazionale o della confederazione in congressi celebrati successivamente al Congresso Regionale CISL Scuola il Consiglio Generale, alla prima convocazione successiva, provvede con delibera ad adeguare norme e struttura organizzativa a quella di federazione nazionale e a quelle confederali.

CAPO IV - PROCEDURE PER LE MODIFICHE STATUTARIE

Art. 16 - Procedure

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso:
 - a. dal Congresso su richiesta sottoscritta dal 50% più 1 dei delegati;
 - b. dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3.
2. Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata ad esaminare e coordinare le proposte di modifica pervenute.
3. Il Consiglio Generale, convocato prima della effettuazione del Congresso, proporrà a quest'ultimo le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3.
4. Sulle proposte che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale esprimerà il proprio parere al Congresso.
5. Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.
7. Non è ammessa altra procedura di modifica.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 – Procedure per lo scioglimento della CISL Scuola

1. Lo scioglimento della CISL Scuola può essere pronunciato solo dal Congresso Nazionale a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso Nazionale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio del Sindacato che dovrà comunque essere devoluto solo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge (D.L. 460/97).

Art. 18 – Norma transitoria

Alla delibera di adeguamento del presente Statuto, prevista dall'articolo 15, comma 3, faranno seguito le procedure di cui all'art. 16.